



ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

Ufficio Studi, Ricerche e Innovazioni

TAVOLO DI LAVORO

MOTUS

DOCUMENTO DI STUDIO SULLE PROPOSTE DI REVISIONE E MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA MOBILITA' ELETTRICA

A cura

di

Mauro Vergari (responsabile ufficio studi e coordinatore)

Nunzio Muratore (consulente giuridico)

Largo Alessandro Vessella, 31 - Roma 00199 - Tel +39 06 4417063 - Fax +39 06 44170230
www.adiconsum.it - e-mail: centrostudi@adiconsum.it - C.F. 96107650580

INDICE

• <i>Premessa</i>	pag. 3
• TIPOLOGIE DI VEICOLI	pag. 5
• STAZIONI DI RICARICA E AREE DI SERVIZIO	pag. 11
• SEGNALETICA STRADALE	pag. 21
• TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE	pag. 28
• ALTRE NORME RILEVANTI	pag. 32
• APPENDICE	pag. 36

Premessa

Com'è noto a tutti il settore della mobilità vive un periodo di fermento dovuto all'affermarsi di nuove forme di trazione per gli spostamenti che in futuro modificheranno la stessa percezione di mobilità di ognuno di noi. L'elettrificazione degli spostamenti, sebbene non sia ancora una realtà consolidata, rappresenta un tema che negli ultimi tempi ha visto crescere in modo esponenziale l'interesse di tutti gli *stakeholders*.

Anche le maggiori case produttrici hanno impresso, negli ultimi tempi, una spinta forte in tal senso inserendo l'elettrificazione dei veicoli nei loro piani industriali di medio e lungo termine. Tali fenomeni inducono quindi a ripensare oggi l'impianto normativo della mobilità e della circolazione stradale che trova nel Codice della Strada il suo fondamentale assetto regolatorio.

Accanto all'emergere di nuove tecnologie per la trazione dei veicoli vi sono tuttavia altri fattori innovativi che producono i loro effetti sulla circolazione stradale:

- in primo luogo deve considerarsi la sempre maggior diffusione di nuove tipologie di veicoli che da qui a pochi anni cambieranno le nostre abitudini di spostamento quotidiano, soprattutto nei centri urbani; il riferimento è a quei mezzi di ausilio e supporto alla **mobilità personale**, quali gli acceleratori di andatura (*hoverboard*, monopattini elettrici etc.);
- un secondo tema di dibattito che sta assumendo un'importanza sempre più rilevante è quello della tutela degli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti che troppo spesso sono oggetto di comportamenti incivili; la tutela di queste categorie di soggetti che circolano sulle strade, al pari dei veicoli, è legata a doppio filo ai cambiamenti in atto proprio perché la mobilità del futuro sarà caratterizzata da spostamenti su mezzi leggeri, elettrici, che dovranno convivere con gli altri utenti della strada.

Quanto sopra evidenziato rende evidente che il sistema normativo nel suo complesso ha, allo stato attuale, delle lacune che **devono essere colmate in via graduale anticipando**, se necessario, **i tempi** con possibili soluzioni regolatorie innovative e al passo coi tempi.

Adiconsum, in qualità di associazione rappresentativa dei consumatori e di difesa dell'ambiente vuole dare, attraverso il suo Ufficio Studi, Ricerca e Innovazione, il proprio contributo ai lavori che stanno interessando le modifiche del Codice della Strada, a seguito delle proposte avanzate dal

Governo e da numerosi Onorevoli nonché sollecitando alcuni aspetti regolatori ritenuti di particolare interesse per promuovere lo sviluppo delle forme alternative di mobilità, in particolar modo la mobilità elettrica urbana.

Il presente documento, scaturito dall'attività dello specifico tavolo di lavoro promosso da Motus-E di cui Adiconsum è parte, rappresenta l'esito di un processo di analisi e studio sulle norme del Codice e del suo Regolamento Attuativo. Lo studio condotto ha avuto quale scopo primario quello di individuare quali siano le aree di intervento che ad oggi richiedono un urgente ripensamento e quali siano le conseguenti e opportune modifiche e/o integrazioni delle norme di legge, necessarie non solo per promuovere e favorire una nuova mobilità eco-sostenibile ma per evitare pericolosi vuoti di tutela cui i cittadini consumatori potrebbero andare incontro, ponendo particolare attenzione alla tutela di chi già utilizza la mobilità elettrica.

L'approccio metodologico ha visto una prima fase di screening e valutazione dell'articolato e del testo attuale del CDS per poi procedere con una proposta concreta per la modifica testuale delle norme contenuta nell'*appendice* al documento. Sono state individuate quattro aree tematiche principali in grado di comprendere le principali e attuali questioni, all'interno delle quali si è cercato di mettere a fuoco le norme di principale impatto:

- 1. TIPOLOGIE DI VEICOLI**
- 2. STAZIONI DI RICARICA E AREE DI SERVIZIO**
- 3. SEGNALETICA STRADALE**
- 4. TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE**

Tipologie di Veicoli

Le norme del codice della strada che attualmente disciplinano la classificazione dei veicoli e le relative caratteristiche presentano delle significative lacune. Il dettato normativo infatti non enuclea in modo chiaro quali siano le categorie di veicoli a motore diverse dai motori termici.

In particolare, quando viene assunto come criterio per l'identificazione del veicolo la cilindrata dello stesso non viene fatto alcun riferimento a un criterio alternativo o comune per le altre categorie di veicoli che non dispongono di un motore termico. Allo stesso modo in diverse disposizioni viene assunto quale criterio di identificazione la velocità massima raggiungibile in piano. È evidente come tali previsioni di legge da un lato creino un vuoto normativo foriero di incertezze applicative, dall'altro generino delle situazioni di discriminazione. Pertanto, propone in tal senso una revisione delle norme del codice verso una classificazione dei veicoli che consideri anche quelli con propulsione alternativa al motore termico e provveda a disciplinare in modo univoco e paritario tutti gli aspetti necessari.

Art. 47 - Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

- a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
 - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t;
- c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

L'articolo 47 classifica ed individua i principali tipi di veicoli. Per i veicoli a motore non viene individuata la tipologia specifica di motore. In particolare, vi sono dei riferimenti alla cilindrata del motore termico ma per i veicoli che non utilizzano tale tipologia di motore viene utilizzato il criterio della velocità di costruzione. Sarebbe più opportuno prevedere un criterio analogo anche per le altre categorie di veicoli inserendo una potenza espressa in kW unità di misura, del resto già usata e affiancata ai cv, al fine di **uniformare la potenza espressa con un unico valore convenzionale o almeno mantenere entrambi i valori**. Questa unità di misura renderebbe così più facile la comparazione per il cittadino con i mezzi termici (tale criterio peraltro è utilizzato nella categoria L6e e potrebbe quindi essere generalizzato).

In alternativa potrebbe essere utilizzata per tutti i veicoli a motore la potenza espressa in kW.

L'indicazione della potenza in kW, come rilevato sopra, appare opportuna in quanto in grado di offrire un valore neutro e di facile comparazione con i motori termici.

Art. 50. – Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Le biciclette, e in particolar modo le bici a pedalata assistita, costituiscono forse il mezzo protagonista della rivoluzione della mobilità sostenibile. Potremmo senza esagerare definirle come la spina dorsale della mobilità cittadina sostenibile. I dati del mercato dimostrano come le vendite e la diffusione di biciclette a pedalata assistita abbia raggiunto nel nostro paese un livello ragguardevole negli ultimi anni. Ma la diffusione di questi mezzi comporta una maggiore presenza sulle nostre strade, con conseguenti e rinnovate esigenze di tutela e regolazione.

La norma che regola e definisce i velocipedi, ivi compresi quelli a pedalata assistita, **appare lacunosa in quanto non prevede l'indicazione di quei velocipedi a propulsione elettrica**

autonoma azionata in via opzionale. Tali mezzi rappresentano uno strumento di forte diffusione per la mobilità elettrica e sostenibile, soprattutto urbana, a breve e medio raggio. Necessitano quindi di una completa ed esaustiva disciplina. L'intervento normativo in materia appare sicuramente opportuno per almeno due non trascurabili ordini di ragione:

- l'impulso derivante dalla legalizzazione di mezzi con una trazione autonoma spingerebbe molte più persone a rivedere le proprie abitudini di spostamento urbano (ex. tragitto casa lavoro) spesso scoraggiate dalla necessità di dover in ogni caso sostenere un continuativo sforzo fisico;
- l'aumento della sicurezza stradale, come noto oggi numerosi soggetti alterano le prestazioni di biciclette assistite che risultando fuori norma in caso di incidente comportano gravissime conseguenze per gli altri cittadini.

Si propone quindi una classificazione più completa e che rispecchi le reali esigenze di mobilità, prevedendo, un'aggiunta i velocipedi, la categoria dei **velocipedi elettrificati**: in tale categoria dovrebbero confluire i velocipedi a pedalata assistita classici che prevedono la possibilità di attivare la **trazione elettrica in via autonoma con comando al manubrio**. Al fine di non creare pericoli per la circolazione, e di mantenere la distinzione di tali veicoli dai ciclomotori, la velocità massima rimarrebbe quindi obbligatoriamente di 25 km/h, divenendo la vera discriminante identificativa, differenziandoli da altri veicoli con velocità maggiori e la potenza potrebbe arrivare ai 500 W solo in caso di velocipedi adibiti al trasporto, essendo in questo caso giustificata dai maggiori carichi da sostenere e muovere.

Si rileva che per questa nuova categoria di veicoli sarebbe opportuno **prevedere come obbligatorio il casco protettivo per ciclisti omologato**.

La norma potrebbe essere innovata con apposito nuovo articolo denominato "velocipedi elettrificati" o modificando l'attuale articolo 50 nell'appendice si propone un novo articolo definito 50 bis.

Art. 52 - Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Anche nella norma che qualifica i ciclomotori il riferimento alle caratteristiche del motore viene espressamente previsto solo per il motore termico. Pertanto per tali veicoli possono ritenersi valide le osservazioni rilevate sull'art. 47. Sebbene sia anche previsto il criterio della velocità massima di 45 km/h sarebbe opportuno che il legislatore individui un indice di potenza del motore unico quale il kw e che comunque indichi le specifiche per i motori elettrici .

Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

- a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici e a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;
- b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- c) veicoli non muniti di pneumatici;
- d) macchine agricole e macchine operatrici;
- e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli *articoli 61 e 62*, ad eccezione dei casi previsti dall'*art. 10*;
- h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essa autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici- gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano.

Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
 - b) richiedere o concedere passaggi;
 - c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
 - d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'*art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario.

Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169, salvo l'applicazione delle norme della *legge 28 marzo 1991, n. 112*.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al *capo I, sezione II, del titolo VI*.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25 ad euro 100.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

L'articolo in questione è già da tempo oggetto di analisi e dibattito in quanto non prevede alcun limite espresso per l'accesso dei motoveicoli elettrici alle strade extraurbane principali e alle autostrade. La norma infatti non ammette espressamente, ma nemmeno esclude l'accesso, creando anche in questo caso un pesante vuoto normativo. Si ritiene in proposito adeguato vietare alla circolazione in autostrada e sulle strade al comma 1 a tutti i veicoli elettrici al di sotto al di sotto degli 11 kW, livello di potenza prestativa simile a quello delle corrispondenti categorie di veicoli termici ammessi. Tuttavia a differenza degli altri casi in questa precisa fattispecie si renderebbe necessario mantenere ancora in vigore il criterio dei cm cubici per i veicoli endotermici. Vi sono infatti motoveicoli che pur restando sotto la cilindrata prevista dal codice sviluppano potenze pari a 11kW (come ad esempio i motoveicoli da 125 cm³ a potenza piena di legge) e viceversa motoveicoli da 150 cm³ che pur potendo circolare sulle menzionate categorie di strade non raggiungono tale potenza. La previsione di un unico valore espresso in kw in questo caso porterebbe quindi ad esiti applicativi paradossali, creando non pochi problemi anche alle case costruttrici per l'adeguamento alla nuove norme. In virtù di tale elemento si ritiene quindi che sia il caso mantenere un doppio criterio: potenza in kW per i veicoli elettrici, cilindrata in cm³ per i motori termici così come previsto per questi ultimi dalla attuale normativa.

Art. 190 - Comportamento dei pedoni commi 8 e 9

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
- 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.**
- 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.**
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (2) a euro 100 (2).

I mezzi elettrici per la mobilità personale definita **micromobilità** sono sempre più diffusi nei centri urbani. La sperimentazione per queste categorie di veicoli è stata autorizzata con un emendamento alla legge di bilancio e successive disposizioni. Da più voci è emerso come sia necessaria una modifica e un aggiornamento del codice. A tal proposito è necessario modificare l'articolo 190 e introdurre uno specifico articolo di legge che disciplini in modo esplicito questa categoria di veicoli autorizzandone la circolazione, ad oggi vietata, sia nelle aree pedonali che sulla carreggiata. In proposito si ritiene opportuna un'apposita distinzione tra i mezzi **che non superano i 6 km/h** e che dal codice non sono considerati veicoli (con circolazione autorizzata nelle aree pedonali e sui marciapiedi), e quelli che, invece, superano tale limite ma che non possono circolare con **velocità massima limitata ai 20 km/h**. A questa categoria di mezzi, è consentita la circolazione sulle piste ciclabili, sulle **strade urbane e aree pedonali dotate di specifica corsia dedicata esclusivamente alla micromobilità presente sulla destra della carreggiata** (purché non si ostacoli il normale traffico veicolare) con l'uso obbligatorio del caschetto tecnico.

Art. 198 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Controlli sui ciclomotori

1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti e i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

L'articolo in oggetto fa riferimento ai controlli sulle caratteristiche dei ciclomotori con motore termico indicandone i componenti interessati e i parametri di legge. Viene fatta espressa esclusione dei veicoli con motore elettrico ma, a fronte di tale espressa esclusione, non vi sono indicazioni sull'eventuale controllo per tali veicoli e relativi standard e componenti interessati. La lacuna legislativa necessita quindi un intervento che indichi quali controlli siano previsti per i ciclomotori elettrici ed eventualmente su quali componenti debbano estendersi. Si suggerisce per tale fattispecie un controllo che si estenda solo su freni, luci e pneumatici e non anche sulle emissioni inquinanti e acustiche.

Stazioni Di Ricarica E Aree Di Servizio

Come ben noto uno i problemi che ostacolano, in questa fase iniziale, lo sviluppo della mobilità con trazione elettrica è rappresentato dalla scarsa autonomia dei veicoli unito alla non capillare diffusione, per il momento, di punti di ricarica sul territorio.

Se l'obiettivo futuro è quello di elettrificare quanto più possibile gli spostamenti occorre incentivare gli investimenti in infrastrutture di servizio, ma affinché ciò sia possibile occorre un quadro normativo al passo coi tempi.

L'attuale codice della strada non prevede, tuttavia, una disciplina chiara e completa delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Numerose norme del testo di legge infatti fanno ancora espresso riferimento ai carburanti tradizionali con un conseguente sistema di norme improntato sulle necessità e sulle esigenze poste da queste fonti energetiche.

In questa sede quindi si cercherà di portare all'attenzione i profili regolatori che potenzialmente incidono sulle azioni di soggetti pubblici e privati che vogliano investire nella mobilità elettrica e, in via più generale, sostenibile.

Il nodo centrale dell'analisi normativa è legato alla **qualificazione giuridica dell'infrastruttura di ricarica e della relativa disciplina**, in grado di mutare a seconda che questa si trovi in determinate aree della sede stradale. Tale inquadramento risulta di fondamentale importanza poiché funge da presupposto base sul quale conformare la relativa disciplina, anche sanzionatoria.

L'attuale Codice della Strada non prevede una disciplina organica delle infrastrutture di ricarica. Il legislatore, in attuazione della direttiva 2014/94/UE (*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi*) si è limitato ad inserire, nell'art 158 del codice al comma 1, la lettera "h) bis" che prevede il divieto di sosta e fermata dei veicoli nei pressi degli stalli adibiti alla ricarica dei veicoli elettrici.

La norma, quanto mai opportuna, manca però di una corrispondente previsione generale che si rende necessaria per qualificare in modo adeguato le infrastrutture di ricarica.

Queste, peraltro, possono essere collocate in diverse aree della sede stradale a seconda della tipologia di strada considerata (la cui classificazione è contenuta nell'art. 2 cds): dai marciapiedi nei centri urbani sino alle aree di servizio su autostrade e strade extraurbane principali. Appare evidente come un intervento normativo sia quanto mai necessario.

Di seguito si evidenziano le norme rilevanti sul tema per proporre infine delle strategie di intervento.

Art.3 - Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- 2) Area pedonale: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
- 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
- 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.
- 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
- 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
- 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
- 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantis, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
- 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
- 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
- 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
- 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
- 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
- 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
- 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

- 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
- 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
- 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
- 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
- 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
- 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
- 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
- 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
- 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
- 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
- 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
- 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
- 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
- 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
- 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

La citata norma contiene, tra le altre, le nozioni di determinate aree della strada all'interno delle quali possono essere installate strutture di ricarica quali:

- **Fascia di sosta laterale:** *“parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.”*
- **Marciapiede:** *“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.”*
- **Piazzola di sosta:** *“parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli”*
- **Parcheggio:** *“area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli”*

Come si può notare, se si esclude il solo concetto di marciapiede, che per sua stessa natura è riservato alla marcia dei pedoni, le altre aree individuate dal codice sono accomunate dall'essere destinate alla sosta dei veicoli per un periodo di tempo (determinato o indeterminato). Proprio la

permanenza dei veicoli all'interno di tali aree per un periodo di tempo, fa sì che queste si pongano come dei luoghi "naturalmente" adatti ad ospitare infrastrutture di ricarica.

Per ciò che attiene all'utilizzo dei marciapiedi per le colonnine di ricarica occorre rilevare che andrebbe regolamentata in modo più chiaro, all'interno del codice, l'installazione dei punti di ricarica coordinandola con le altre norme sull'occupazione della sede stradale. In proposito, a titolo di esempio, si rinvia al comma 3 dell'art 20 CdS che detta precise disposizioni per le installazioni sui marciapiedi.

Art. 24 Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
- 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 (4) a euro 3.396
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (4) a euro 1.697.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

L'art. 24 assume una rilevanza centrale sul tema in quanto contiene la definizione delle aree di servizio qualificate come pertinenze delle strade, più specificamente come "pertinenze di servizio" (distinte dalle pertinenze di esercizio che invece costituiscono parte integrante della strada). La norma ricomprende tra le pertinenze di servizio anche le strutture destinate al rifornimento dei veicoli. **In questo caso si rende opportuno un ripensamento delle norme al fine di prevedere e fissare standard, limiti e disposizioni di legge anche per le infrastrutture di ricarica che siano ospitate all'interno delle aree di servizio.** Queste infatti hanno peculiari caratteristiche che incidono sulla sicurezza delle aree di rifornimento nonché sulla loro impostazione planimetrica: si pensi ad esempio agli appositi spazi destinati ai veicoli in ricarica o a determinate corsie di accesso e uscita dagli stessi. La citata disposizione di legge rappresenta l'appiglio normativo di riferimento,

resta ferma la libertà del legislatore di regolare nella sede che ritiene più opportuna gli aspetti considerati.

Art 158 - Divieto di fermata e sosta dei veicoli (comma 1 lettera h bis; comma 2 lettera o)

1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
- h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

- a) allo sbocco dei passi carrabili;
- b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
- d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
- f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- i) nelle aree pedonali urbane;
- l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
- o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

La norma, al comma primo, individua il divieto di sosta e fermata in prossimità degli stalli per la ricarica dei veicoli elettrici ma come rilevato manca nel codice una norma apposita che disciplini in modo organico tale categoria di infrastrutture. **Non è prevista infatti una nozione generale di stallo di ricarica per le autovetture elettriche da tenere come riferimento per tutte le norme di legislazione secondaria la cui competenza a legiferare è demandata dal Codice stesso agli enti locali.**

L'obiettivo auspicato è quello di assimilare il più possibile i punti di ricarica elettrica agli attuali distributori di carburante. L'utilizzo dei marciapiedi come punti di ricarica dovrebbe essere assimilato dal punto di vista dell'inquadramento giuridico agli attuali distributori di carburante presenti sulla sede stradale. Ad oggi infatti in prossimità di tali spazi vigono

determinate norme (tra cui quelle per i passi carrabili ex art. 46 Cds) che necessitano di un ripensamento per adeguarle alle esigenze dell'elettrificazione.

Al comma 2, ad esempio, poi non è previsto alcun cenno al rifornimento di energia elettrica dei veicoli, in particolare il divieto non può essere limitato alle sole "ore di esercizio" posto che le ricariche elettriche dei veicoli hanno tempistiche e caratteristiche diverse dai mezzi tradizionali. A tal proposito si rileva inoltre che la norma del codice dovrebbe prevedere delle dimensioni standard prestabilite per le aree di sosta tali da poter assicurare al meglio le operazioni di ricarica, rapportandole alle spine presenti nella colonnina di ricarica. Le installazioni infatti possono, a seconda della loro potenza, assicurare anche la simultanea ricarica di più veicoli. Le peculiarità tecniche di tale forma di approvvigionamento energetico devono quindi essere meglio definite al fine di evitare intralci alla circolazione e metterne a rischio la sicurezza stabilendo uno standard dimensionale proporzionato alla capacità di ricarica della singola postazione.

Il quadro normativo attuale appare quindi disarticolato poiché l'art. 158 c. 2 lettera h) bis sanziona la sosta o la fermata in prossimità degli stalli di ricarica ma non li ricomprende tra i distributori di carburante alternativi.

Si rileva, inoltre, che l'art 158 c. 1 lettera h) bis pone delle questioni di carattere tecnico e normativo di centrale importanza. Il dato letterale fa riferimento ai veicoli elettrici "in ricarica". Tuttavia non è rinvenibile nell'attuale Codice (o in altra sede legislativa) una definizione normativa espressa del suddetto concetto. Sul punto si propone di mantenere inalterata l'attuale formulazione della norma e di intervenire, con un diverso strumento normativo in un contesto regolatorio meno rigido da quello Codicistico, per una definizione convenzionale e univoca di veicolo "in ricarica" (volendo individuare un criterio semplice si potrebbe definire come veicolo in ricarica tramite "Modo 3" o "Modo 4" elettricamente connesso all'infrastruttura a mezzo di cavo). Tale rimando normativo risulta necessario giacché non è attualmente definito uno standard per determinare univocamente "il termine del servizio di ricarica" nella stessa maniera su tutte le infrastrutture di ricarica. Le strutture di ricarica pubblica più diffuse, infatti, non consentono la comunicazione con la batteria e possono unicamente segnalare la fine dell'erogazione dell'energia che non necessariamente coincide con la fine della ricarica della batteria del veicolo.

Lo sviluppo delle tecnologie di ricarica (e delle correlate infrastrutture) ha un andamento tale da richiedere uno strumento di regolazione snello che, periodicamente, possa intervenire per adeguarsi agli sviluppi tecnologici. Lo stesso concetto di veicolo in ricarica potrebbe essere ben diverso e mutare a seconda della tecnologia infrastrutturale usata come ad esempio nel caso di una diffusione della tecnologia di ricarica a induzione wireless. La regolazione dovrà, infine, tenere

conto delle differenze tecniche tra le varie tipologie di infrastrutture di ricarica, posto che quest'ultime influenzano le modalità di ricarica e la possibilità o meno di verificare lo stato di carica della batteria.

Art. 60 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Ubicazione delle pertinenze di servizio

1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le

previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.

L'articolo 60 del regolamento, come altre numerose norme presenti nel codice non contempla un mezzo di propulsione diverso da quello termico. **Si fa infatti uso del termine “carburanti” che alla luce della diffusione dei mezzi con propulsione alternativa appare inadeguato.** Sarebbe quindi opportuna una modifica che inserisca nei criteri per l'individuazione del numero minimo delle aree di rifornimento anche le necessità strutturali e geografiche delle reti elettriche, da valutare e inserire nei richiamati piani regionali di distribuzione.

Art. 61 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

Anche l'art 61 nell'elencare i servizi offerti dalle aree di servizio, tra cui il rifornimento di carburante, non v'è alcuna previsione che prevede i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Al successivo comma 2 il riferimento è solo ed esclusivamente per i distributori di carburante. **E' necessario quindi un intervento normativo che qualifichi espressamente, all'interno del Codice, l'energia elettrica come “carburante”** e indichi la stessa tra le forme di carburante erogabile nelle aree di servizio. Conseguenza naturale di una tale previsione legislativa sarebbe così quella di una riforma del presente articolo per prevedere come obbligatorie le necessarie strutture di servizio, ricarica e assistenza per i veicoli elettrici all'interno di queste aree.

Si rileva inoltre che il presente articolo assimila, dal punto di vista giuridico, le aree di servizio sulle strade urbane ai passi carrabili disciplinati dall'art 46 del Regolamento e dalle norme generali sugli accessi ex. art. 22 CDS.

L'obiettivo finale auspicato in tema di aree di servizio e stazioni di rifornimento è quello di qualificare tali aree non solo come stazioni di rifornimento carburanti ma anche come "stazioni di rifornimento elettrico", introducendo un concetto nuovo e innovativo.

Art 136 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili comma 19 (39 Cds)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducanti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato contavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.
12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 all.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.
16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II.6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.
19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.

Il comma in esame prevede un espresso riferimento alle aree di servizio e ai simboli dei servizi utili offerti. Tra i segnali previsti manca un apposito segnale che indichi, presso la stazione di servizio, la possibilità di poter ricaricare un'auto elettrica.

L'analisi giuridico normativa ha evidenziato diversi spunti che, in materia di infrastrutture di ricarica, sono di rilevante importanza nell'ottica di un intervento da parte del legislatore che vada a coordinare e disciplinare in modo organico gli aspetti che impattano sulle modalità, tempi e costi delle ricariche elettriche per l'autotrazione. Allo stato attuale sono numerose le norme del Codice che risultano vetuste e non adeguate allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni.

In particolare si riportano in conclusione i principali temi meritevoli di attenzione:

- **QUALIFICAZIONE GIURIDICA UNIVOCA** della struttura di ricarica da enucleare all'interno del codice (con classificazione generale delle tipologie e del tipo di ricarica offerto)
- **INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI/AREE** della strada idonee a ospitare una infrastruttura di ricarica;
- **NORME E REQUISITI DI SICUREZZA STANDARD** da garantire per tutte le strutture a seconda della loro collocazione;
- **QUALIFICAZIONE ESPRESSA** dell'energia elettrica come carburante alternativo anche all'interno del Codice di modo tale da assimilarla ai carburanti tradizionali rendendo possibile l'applicazione delle relative norme ove compatibili;

Gli interventi auspicati dovranno conformarsi agli atti normativi che hanno già tracciato la strada, sia sul piano europeo che nazionale che, quali Direttiva 2014/94/UE (meglio conosciuta come Direttiva AFID - Alternative Fuels Infrastructure Directive) e Legge n. 134 del 7 agosto 2012, Art. 17 septies, comma 1 (meglio conosciuta come PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

Segnaletica Stradale

La sempre più forte presenza sulle strade di veicoli elettrici dovrà essere accompagnata anche da una rivisitazione delle norme che regolano la segnaletica orizzontale e verticale. L'importanza di un'adeguata ed efficace segnalazione delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti costituisce un elemento centrale per gli utenti della strada, siano essi utilizzatori di vetture elettriche che di vetture tradizionali. Non va dimenticato che nella fase storica attuale e in un futuro a breve-medio termine i veicoli elettrici si collocano in una posizione di "convivenza" con altre categorie di veicoli.

I segnali collocati sulle strade sono il principale mezzo con cui il cittadino individua in modo diretto ed immediato il contenuto delle norme di legge che regolano la circolazione stradale.

Le norme del Codice che disciplinano la segnaletica devono quindi essere innovate per offrire il giusto supporto alle esigenze dei veicoli elettrici. **E' necessario specificare nel CdS la relativa segnaletica per uniformarla su tutto il territorio nazionale** evitando la presenza di segnaletica definita da enti locali e presente quindi solo in specifici territori. In seno al presente lavoro di studio s'è cercato di enucleare delle possibili proposte di integrazione della disciplina già in vigore sviluppate sulla base delle principali problematiche applicative attuali e/o future.

Il punto di partenza dell'analisi non può che essere rappresentato dagli **articoli 39 e 40 del Codice della strada** che individuano le due categorie di segnali (verticali e orizzontali) con le rispettive articolazioni. Prima di procedere ad analizzare le singole ipotesi di studio deve quindi rilevarsi che nella maggior parte dei casi considerati i segnali attinenti alla mobilità elettrica possono collocarsi nella lettera l) dell'articolo 39 e alle lettere f) ed i) dell'articolo 40. Trattasi infatti di segnali che indicano installazioni servizi, installazioni, che delimitano aree di sosta o di altri segnali "stabiliti dal regolamento" secondo la formula generica di chiusura prevista dalla lettera i) dell'articolo 40. Fatta tale premessa metodologica possono analizzarsi le due categorie di segnali con le peculiarità del caso.

- **SEGNALETICA ORIZZONTALE**

La segnaletica orizzontale è probabilmente quella che più deve essere ripensata nell'ottica di una mobilità "*green oriented*". Come già evidenziato uno dei problemi che sorge quando si parla di veicoli elettrici è la necessità di predisporre e riservare degli appositi spazi destinati alla ricarica. **Le**

esigenze che emergono riguardano non solo l'utilizzo dei mezzi privati ma anche quelli del *car sharing* elettrico le cui peculiarità di utilizzo richiedono specifici interventi normativi. Sono le norme che attengono alla delimitazione delle aree di sosta ad assumere in questo caso maggiore pregnanza. Si ritiene opportuna una previsione di legge che preveda un apposito colore per riservare aree di sosta ai veicoli elettrici sia nei casi in cui siano provviste di postazione di ricarica sia nei casi in cui l'ente locale decida comunque di riservare a tali veicoli determinati spazi, a prescindere dalla possibilità di ricarica.

Per quel che riguarda i servizi di *sharing* elettrico è necessario prevedere un'apposita segnaletica che individui gli spazi e i servizi connessi in modo tale da evitare che anche gli utilizzatori di veicoli elettrici privati occupino indebitamente gli spazi adibiti alla ricarica e/o alla sosta di questi veicoli e viceversa. L'utilizzo dei mezzi in condivisione rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo di una mobilità sostenibile e soprattutto efficiente. **Si propone come valida la previsione di strisce caratterizzate dal colore verde e di una scritta del medesimo colore e riportante la sigla "CSE" (Car Sharing Elettrico) sull'area di sosta e/o ricarica dedicata.**

Si propone qui una rassegna delle norme potenzialmente interessate a un intervento normativo:

Art. 62. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta

La norma in questione assume rilevanza in quanto prevede espressamente l'indicazione della segnaletica orizzontale per la sosta e il parcheggio dei veicoli nelle aree di servizio. In questa sede potrebbero quindi espressamente previste le indicazioni a mezzo di strisce longitudinali a terra (caratterizzate dallo specifico colore verde) per i singoli posti macchina. La previsione si estenderebbe anche all'obbligo di uno specifico segnale di parcheggio, già previsto in via generale dalla norma per i veicoli tradizionali.

Si propone quindi di inserire nelle aree di sosta e servizio apposita segnaletica orizzontale di colore verde per delineare le aree di sosta e ricarica dedicate alle vetture elettriche, siano esse private o adibite ad un servizio di sharing (in quest'ultimo caso con la specifica scritta con la sigla "CSE" proposta)

Art. 137 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Disposizioni generali sui segnali orizzontali

1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
 - a) bianco,
 - b) giallo,
 - c) azzurro,
 - d) giallo alternato con il nero.
 Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.
7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.

Tale norme assume rilevanza in quanto prevede espressamente e in via generale i colori dei segnali orizzontali. In questa sede dunque andrebbe inserita la previsione espressa di un colore specifico per la segnaletica orizzontale dedicata ai veicoli elettrici. Allo stato attuale infatti non è prevista alcuna colorazione specifica, rappresentando questa una grave lacuna normativa. Si ritiene sia il colore verde quello più opportuno e idoneo.

Art. 149 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
 - a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
 - b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
 - c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).

Alla norma generale indicata nell'articolo 137 devono conformarsi le previsioni specifiche che disciplinano la segnaletica orizzontale delle aree di sosta e di sosta riservata. A tal proposito nell'articolo in commento andrebbe inserita la previsione specifica di strisce orizzontali di colore verde volte ad indicare che l'area è riservata ai veicoli elettrici.

Si ritiene opportuno, inoltre, predisporre una segnaletica orizzontale che distingua all'interno delle aree di sosta gli stalli riservati alla ricarica dei veicoli appartenenti ai servizi di sharing elettrico attraverso uno specifico logo (ad esempio una sigla "CSE" o una striscia trasversale con logotipo dedicato) o una determinata sigla sulla sede stradale non mutando tuttavia il colore delle strisce.

- **SEGNALETICA VERTICALE**

In riferimento alla segnaletica verticale possono svolgersi considerazioni analoghe a quanto evidenziato per i segnali orizzontali. Innanzitutto deve essere prevista una normazione generale per ciò che attiene alle caratteristiche dimensionali e colorimetriche dei segnali che afferiscono ai veicoli elettrici o *plug-in*. **La presenza di nuove tipologie di mezzi che circolano sulle strade deve essere affiancata da un complesso di segnali che consentano la facile ed immediata individuazione della prescrizione, dell'obbligo o del divieto da parte di tutti gli utenti della strada.**

Anche per questa tipologia di segnali quelli che più necessitano di adattamento o innovazione sono quelli che individuano particolari prescrizioni legate all'accesso a determinate aree (ad. es. divieto di sosta e fermata,). Accanto ai segnali principali occorre poi adeguare, ove necessario, anche il complesso dei pannelli integrativi che indicano la durata e/o la validità nello spazio del segnale.

In particolare, sarebbe quanto mai opportuna la creazione di un cartello con apposito logotipo che permetta di individuare anche a distanza i punti di ricarica. **Il simbolo che si ritiene più appropriato al caso considerato è quello del lampo con una spina che nell'uso comune indica la corrente elettrica.** Ad oggi non tutte le colonnine sono dotate di dispositivi luminosi che permettono di individuarle anche in mancanza di luce diurna. Tuttavia la previsione di uno standard di legge convenzionale che comprenda anche una specifica colorazione per i cartelli di indicazione (**sfondo verde e scritta bianca o viceversa; in alternativa fondo bianco con caratteri e bordatura in verde**) potrebbe di gran lunga semplificarne l'individuazione da parte degli utenti, nonché riportarli verso un comportamento il più possibile simile alle attuali abitudini di rifornimento carburante.

Si propone qui una rassegna delle norme potenzialmente interessate a un intervento normativo:

Art. 78. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Colori dei segnali verticali

La disposizione in oggetto appare fondamentale per una corretta ed immediata individuazione dei segnali relativi ai mezzi elettrici. Ad oggi manca nel Codice l'indicazione per legge di uno specifico colore che permetta di individuare chiaramente un segnale attinente ai veicoli diversi da quelli tradizionali. L'importanza di una specifica colorazione (ad. es. verde) è di tutta evidenza posto che il colore rappresenta per l'utente della strada il messaggio che più immediatamente viene percepito dal senso della vista.

Art. 83. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Pannelli integrativi

La norma in commento si ritiene di rilevante importanza poiché disciplina l'indicazione di una serie di informazioni aggiuntive che meglio qualificano il significato del segnale e che spesso sono necessarie o utili per le esigenze legate alla mobilità elettrica. Qualificando meglio i limiti di durata, di spazio e le eventuali limitazioni o eccezioni al contenuto del segnale, tali pannelli possono essere utilizzati con proficui risultati nei casi di divieti di sosta o fermata, per l'indicazione di aree di parcheggio. In via esemplificativa appositi pannelli integrativi potrebbero essere previsti per indicare i limiti di tempo per la sosta e la contestuale ricarica del veicolo nell'apposita area di parcheggio e ricarica;

Art. 120. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio

1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

- a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
 - 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
 - 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
 - 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);
- b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
- c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata ed attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
- d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
- e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45x25 cm e dimensioni maggiorate di 60x40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del

soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0 - 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2.

Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).

4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura

II. 9/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.

Questa tipologia di segnali verticali è strettamente legate ai correlati segnali di tipo orizzontale. Le esigenze regolatorie infatti sono le medesime: disciplinare l'accesso, la permanenza a determinate aree delle strada a tali scopi adibite. L'azione innovatrice del legislatore potrebbe muoversi nella stessa direzione predisponendo una nuova segnaletica che tenga conto delle diverse tipologie di veicoli presenti sulle strada. A titolo esemplificativo, potrebbero essere introdotti dei segnali specifici con forme analoghe a quelli conosciuti ma caratterizzati da colorazione verde che permettano la sosta, fermata e parcheggio solo ai mezzi elettrici.

Art. 136 comma 5 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art. 39 CdS)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.

2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducanti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.

3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.

4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.

5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana. 6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.

7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.

8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.

9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.

10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.

11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.

12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.

13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.

Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.

14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane.

Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.

Questi segnali sono vietati nei centri abitati.

15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.

16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.

17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.

18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autoveicoli in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.

19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.

20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.

L'articolo in esame raggruppa e disciplina diversi segnali di informazione tra cui, al comma 5, il "segnale di rifornimento" che indica *“un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana”*. Proprio in virtù di quest'ultima disposizione si ritiene che nel presente articolo vada collocato un riferimento espresso ai segnali che indicano la ricarica dei veicoli elettrici, in quanto questo costituisce un servizio utile pienamente assimilato al rifornimento di carburante.

La previsione di cui al comma 5 dispiega indirettamente i suoi effetti all'interno del comma 19 dello stesso articolo. Quest'ultimo contempla il segnale composito indicante le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e autostradale che riportano i servizi offerti *“utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti”*.

All'ambito applicativo dell'articolo 136 potrebbero ricondursi anche i segnali che, all'interno delle aree urbane indicano le colonnine di ricarica (con apposito logo da sviluppare).

Targhe Di Immatricolazione

Uno dei punti nevralgici della mobilità sostenibile, nell'attuale fase di necessaria convivenza con i veicoli tradizionali a propulsione termica, risiede nella possibilità di individuare con certezza e con facilità i veicoli elettrici. A tal fine si propone una revisione dell'attuale sistema di immatricolazione dei veicoli con la predisposizione di un sistema di targhe specifiche (sigle o colori diversi) per i veicoli elettrici. La possibilità di individuare con certezza il veicolo da parte delle forze di Polizia, contribuisce in modo decisivo alla certezza dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione di norme che favoriscono i veicoli non inquinanti.

La predisposizione di strumenti fisici di identificazione, come le targhe, per queste categorie di veicoli non è un fatto nuovo. Numerosi sono i paesi che sia in ambito UE che extra UE hanno adottato appositi sistemi.

Si riportano di seguito degli esempi che possono essere considerati in vista di una rivisitazione del sistema delle immatricolazioni in chiave elettrica:

CINA: sono state introdotte targhe di colore verde;

NORVEGIA: v'è un codice "EL" riportato sulla targa;

FRANCIA: in alcune città sono previsti degli adesivi da apporre sul parabrezza a seconda del tipo di veicolo;

Le soluzioni indicate appaiono tutte valide. Ciascuna di esse ha delle peculiarità che ne potrebbero favorire la scelta rispetto ad un'altra. **La soluzione che tuttavia si preferisce è quella della targa di colore verde** poiché trova nell'immediato impatto visivo un elemento vincente; la soluzione che prevede degli adesivi per categoria di veicoli potrebbe essere utile qualora il legislatore volesse regolare la coesistenza di veicoli con caratteristiche diverse. Nulla esclude che possano anche essere adottate e introdotte più soluzioni per meglio soddisfare le esigenze di regolamentazione. Al fine di promuovere la massima diffusione dei mezzi elettrici puri non si ritiene utile e opportuno prevedere l'applicazione della targa dedicata anche ad altre categorie di veicoli come i c.d. ibridi *plug-in*, prevedendo nel caso per questa tipologie di motori l'utilizzo degli adesivi.

L'elemento che preme sottolineare è invece quello di un intervento il più possibile uniformatore della disciplina che debba risultare unica sul piano nazionale e non demandata alle potestà normative degli enti locali. Un complesso di norme unico su scala nazionale eviterebbe situazioni di confusione e incertezza nei cittadini. La mobilità, e di conseguenza i veicoli che ne sono

protagonisti, per sua natura implica uno spostamento da un luogo all'altro: per muoversi nel territorio in modo sicuro le esigenze di certezza del diritto sono indispensabili.

Le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento che disciplinano il processo di immatricolazione e le targhe dei veicoli sono diverse. Le disposizioni a carattere generale sono contenute negli articoli **100 e 101 del Codice**. Viene demandato invece al Regolamento il compito di specificare le modalità applicative che vanno dall'indicazione dei criteri per la formazione delle sequenze alfa numeriche sino ai requisiti dimensionali costruttivi e fotometrici. Si ritiene, pertanto, che per quanto opportuna possa essere la previsione generale e di principio su targhe specifiche inserita in un articolo del Codice, è il regolamento la sede opportuna in cui operare.

Si indicano di seguito le norme potenzialmente interessate a un intervento normativo:

Art. 248 e art. 250 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Targhe dei ciclomotori

Art. 248

1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

Art. 250.

1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.

Le norme in esame contengono i requisiti anche fotometrici delle targhe per i ciclomotori, in questa sede quindi andrebbe inserito l'eventuale riferimento di una targa di colore specifico (presumibilmente verde) per i ciclomotori elettrici.

Art. 256 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitivi e di riconoscimento

1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
 - a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
 - b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;

- c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
- d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
- e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
- f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
- g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
- a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; (2)
- b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
- c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
- a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
- b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
- c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
- 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

L'articolo 256 assume grande importanza poiché disciplina una serie di targhe che in virtù di una specifica caratteristica (ad. es. la sigla "CD" sui mezzi del personale diplomatico) individuano dei veicoli con particolari caratteristiche. In questa sede quindi potrebbe essere inserito il riferimento a una sigla specifica per i veicoli elettrici (ad. es. "EL" O "EV")

Art. 260 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Caratteristiche costruttive dimensionali fotometriche cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.

1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. (2) I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;
- c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice;
- c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi (5) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formino parte integrante della targa e non influiscano ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configurino ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

Qualora si voglia introdurre una colorazione specifica delle targhe l'art. 260 appare la sede opportuna dove collocare la nuova disposizione di legge poiché prevede la disciplina di dettaglio delle varie colorazioni delle targhe e delle sigle alfanumeriche in esse contenute.

OLTRE ALLE QUATTRO AREE TEMATICHE PRINCIPALI VI SONO DIVERSE NORME DEL CODICE CHE NON TENGONO CONTO DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ELETTRICI TRA QUESTE VI SONO:

NORME SULLE LIMITAZIONI ALLA GUIDA

Art. 117

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B ⁽⁴⁾ non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ⁽⁹⁾ a euro 647 ⁽⁹⁾. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L'articolo 117 prevede delle limitazioni per i neopatentati che sono basate su un intervallo di tempo sulla velocità massima ma anche sul rapporto peso potenza del veicolo. Ebbene tale ultimo limite deve essere ripensato per i veicoli elettrici con un innalzamento della potenza espressa in kW in quanto il peso di tali mezzi risulta bene maggiore rispetto ai veicoli a combustione termica per la presenza del parco batterie.

NORME SULLA REVISIONE DEI VEICOLI

Art. 80 Revisioni

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽³⁾ stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ⁽³⁾ al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. ⁽⁷⁾
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959 ⁽¹⁰⁾ a euro 7.837 ⁽¹⁰⁾. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. ⁽⁹⁾
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽³⁾ ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁰⁾ a euro 1.697 ⁽¹⁰⁾. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. ⁽⁶⁾
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁰⁾ a euro 1.697 ⁽¹⁰⁾. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L'attuale disciplina del codice nulla prevede sulla revisione dei veicoli elettrici, nonostante questa si diversifichi, riducendone i controlli, per la specificità della motorizzazione che invece appare meritevole di una specifica normativa volta a garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei soggetti abilitati alla manutenzione e verifica di revisione. Si ritiene pertanto utile un riferimento codicistico espresso che deleghi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di specifici parametri per la revisione dei veicoli elettrici e ne riveda anche i relativi costi per gli utenti.

Art. 227 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 71, CdS)

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

La norma in esame fa riferimento a determinate caratteristiche dei veicoli soggette ad accertamento e contenute in dettaglio nell'appendice V al titolo III del Codice.

In caso di veicoli elettrici tuttavia dovrebbero essere appositamente modificati i riferimenti ad alcune caratteristiche che sono per natura diverse per questa categoria di veicoli e che ad oggi sono legate solo ai motori termici: motore (numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento etc...) determinazione consumo combustibile, frenatura sistema frenante ed elementi costitutivi, serbatoi carburante e prevenzione incendi.

La norma, invero, allo stato attuale prevede un riferimento ai veicoli elettrici ma solo ed esclusivamente per la potenza fiscale dei veicoli elettrici. Questa isolata previsione non appare giustificata e dovrebbe essere bensì accompagnata da un aggiornamento dell'appendice in esame che inserisca tutte le componenti oggetto di controllo costruttivo e funzionale anche e specificamente per i motori elettrici.

PEDAGGI

Art 373 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Pedaggi (Art. 176, CdS)

1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

- a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
- b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
- c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
- d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
- e) i veicoli con targa G.d.F.;
- f) i veicoli con targa C.F.S.;
- g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;
- h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
- i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi

Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

Un'ulteriore misura a sostegno della mobilità elettrica di grande impatto potrebbe **prevedere l'esonero o un forte sconto sul pagamento dei pedaggi autostradali, inserendo il criterio che l'entità del pedaggio si incrementa proporzionalmente alle emissioni inquinante dell'auto.**

Trattasi di una misura certamente di non facile attuazione ma di sicuro un grado di poter spingere con forza verso l'acquisto di mezzi alternativi a quelli tradizionali.

Qualora si voglia intraprendere una tale misura è l'art 373 la norma di riferimento sulla quale operare.

APPENDICE TESTO A FRONTE

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

TESTO VIGENTE	PROPOSTA MOTUS E
<p>Art. 47. Classificazione dei veicoli (1)</p> <p>1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:</p> <p>a) veicoli a braccia;</p> <p>b) veicoli a trazione animale;</p> <p>c) velocipedi;</p> <p>d) slitte;</p> <p>e) ciclomotori;</p> <p>f) motoveicoli;</p> <p>g) autoveicoli;</p> <p>h) filoveicoli;</p> <p>i) rimorchi;</p> <p>l) macchine agricole;</p> <p>m) macchine operatrici;</p> <p>n) veicoli con caratteristiche atipiche. (2)</p> <p>2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h),</p> <p>i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:</p> <p>a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema</p>	<p>Art. 47. Classificazione dei veicoli (1)</p> <p>1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:</p> <p>a) veicoli a braccia;</p> <p>b) veicoli a trazione animale;</p> <p>c) velocipedi;</p> <p>d) slitte;</p> <p>e) ciclomotori;</p> <p>f) motoveicoli;</p> <p>g) autoveicoli;</p> <p>h) filoveicoli;</p> <p>i) rimorchi;</p> <p>l) macchine agricole;</p> <p>m) macchine operatrici;</p> <p>n) veicoli con caratteristiche atipiche. (2)</p> <p>o) veicoli per la mobilità personale definiti micromobilità</p> <p>2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h),</p> <p>i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:</p> <p>a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L2e veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;</p> <p>- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;</p> <p>(motocicli con carrozzetta laterale);</p> <p>- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche</p>

<p>di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);</p> <p>- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;</p> <p>- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;</p> <p>- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (3)</p> <p>b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;</p> <p>- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (4)</p> <p>- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;</p> <p>- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;</p> <p>c) - categoria N: veicoli a motore destinati al</p>	<p>rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;</p> <p>- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;</p> <p>- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (3)</p> <p>b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;</p> <p>- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (4)</p> <p>- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;</p> <p>- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;</p> <p>c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;</p> <p>- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;</p> <p>- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima</p>
--	--

<p>trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. 	<p>superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
--	--

<p>Art. 50. Velocipedi</p> <p>1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.</p> <p>2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.</p>	<p>Art.50 bis Velocipedi elettrificati</p> <p>1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 Watt e di 500 Watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi; - funzionanti, in via opzionale con propulsione elettrica autonoma attivabile con apposito comando acceleratore remoto posto sul manubrio ma completamente interrotta al superamento dei 25 km/h. <p>Per tale categoria di veicoli è obbligatorio l'uso di apposito casco per velocipedi dotato di omologazione.</p>
<p>Art. 52. Ciclomotori (1)</p> <p>1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. <p>(2)</p> <p>2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3), ove a ciò non osti il diritto comunitario.</p> <p>3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.</p> <p>4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche</p>	<p>Art. 52. Ciclomotori (1)</p> <p>1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc se termico o avente potenza non superiore a 3 kW se elettrico b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. <p>(2)</p> <p>2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3), ove a ciò non osti il diritto comunitario.</p> <p>3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.</p> <p>4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati</p>

<p>indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.</p>	<p>motoveicoli.</p>
<p>Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.</p> <p>1. Le norme del presente articolo e dell' art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.</p> <p>2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:</p> <p>a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;</p> <p>b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;</p> <p>c) veicoli non muniti di pneumatici;</p> <p>d) macchine agricole e macchine operatrici;</p> <p>e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;</p> <p>f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;</p> <p>g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art 10;</p> <p>h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;</p> <p>i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.</p>	<p>Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.</p> <p>1. Le norme del presente articolo e dell' art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.</p> <p>2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:</p> <p>a) velocipedi, ciclomotori, motocicli con potenza inferiore agli 11 kW se dotati di motore elettrico o cilindrata inferiore ai 150 cm³ se dotati di motore termico, e motocarrozette aventi motore con potenza inferiore ai 15 kW, se dotati di motore elettrico o cilindrata inferiore ai 250 cm³ se provvisti di motore termico</p> <p>b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;</p> <p>c) veicoli non muniti di pneumatici;</p> <p>d) macchine agricole e macchine operatrici;</p> <p>e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;</p> <p>f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;</p> <p>g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art 10;</p> <p>h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;</p> <p>i)</p>

<p>3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.</p> <p>4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.</p> <p>6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.</p> <p>7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:</p> <p>a) trainare veicoli che non siano rimorchi;</p> <p>b) richiedere o concedere passaggi;</p> <p>c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;</p> <p>d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.</p>	<p>veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.</p> <p>3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.</p> <p>4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.</p> <p>6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.</p> <p>7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:</p> <p>a) trainare veicoli che non siano rimorchi;</p> <p>b) richiedere o concedere passaggi;</p> <p>c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;</p> <p>d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate</p>
---	---

<p>8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propagan- da sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.</p> <p>9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autost radale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esi- stenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.</p> <p>10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.</p> <p>11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi ab- bandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembr e 1982, n. 915 . Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incarica- re l'ente proprietario.</p> <p>12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente propri eta- rio. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.</p> <p>13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697</p>	<p>e per il periodo sta- bilito dall'ente proprietario o concessionario.</p> <p>8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propagan- da sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.</p> <p>9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autost radale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esi- stenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.</p> <p>10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.</p> <p>11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi ab- bandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembr e 1982, n. 915 . Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incarica- re l'ente proprietario.</p> <p>12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente propri eta- rio. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.</p> <p>13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422</p>
--	---

<p>.</p> <p>14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112</p> <p>.</p> <p>15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697</p> <p>.</p> <p>Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI</p> <p>.</p> <p>16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25 ad euro 100</p> <p>.</p> <p>17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.</p>	<p>ad euro 1.697</p> <p>.</p> <p>14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112</p> <p>.</p> <p>15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697</p> <p>.</p> <p>Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI</p> <p>.</p> <p>16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25 ad euro 100</p> <p>.</p> <p>17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.</p>
--	---

Art. 190. Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Art. 190. Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

<p>7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7. (1)</p> <p>8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.</p> <p>9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.</p> <p>10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (2) a euro 100 (2).</p>	<p>7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7. (1)</p> <p>8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura definita micromobilità è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle piste ciclabili; - sulle strade urbane e aree pedonali dotate di specifica corsia dedicata esclusivamente alla micromobilità presente sulla destra della carreggiata - con l'utilizzo di apposito caschetto tecnico utilizzato <p>9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. In mancanza di apposita corsia di marcia, sui marciapiedi e nelle aree pedonali è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che superino i limiti di cui all'art. 196 del regolamento e che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.</p> <p>10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (2) a euro 100 (2).</p>
--	--

<p>Art. 198. Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori. (Art. 52, CdS)</p> <p>1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.</p> <p>2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere-</p>	<p>Art. 198. Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori. (Art. 52, CdS)</p> <p>1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.</p> <p>2. Il controllo sul ciclomotore consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore. Per i veicoli con motore endotermico il controllo dovrà essere effettuato sui seguenti componenti: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore</p>
---	---

<p>re accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione</p> <p>- Direzione generale della M.C.T.C.</p> <p>3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.</p>	<p>del diametro interno minimo.</p> <p>Per i veicoli dotati di motore elettrico il controllo dovrà essere effettuato sui seguenti componenti:</p> <p>- - -</p> <p>Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito alla potenza massima espressa dal motore misurata in kw.</p> <p>Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione</p> <p>- Direzione generale della M.C.T.C.</p> <p>3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.</p>
--	--

STAZIONI DI RICARICA E AREE DI SERVIZIO

TESTO VIGENTE	PROPOSTA MOTUS E
<p>Art. 24. Pertinenze delle strade</p> <p>1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.</p> <p>2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze</p>	<p>Art. 24. Pertinenze delle strade</p> <p>1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.</p> <p>2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze</p>

<p>di servizio.</p> <p>3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.</p> <p>4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.</p> <p>5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.</p> <p>5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.</p> <p>6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 (4) a euro 3.396</p> <p>7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (4) a euro 1.697.</p> <p>8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino</p>	<p>di servizio.</p> <p>3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.</p> <p>4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.</p> <p>5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree per la ricarica dei veicoli, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.</p> <p>5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di rifornimento elettrico, e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.</p> <p>6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 (4) a euro 3.396</p> <p>7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (4) a euro 1.697.</p> <p>8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,</p>
--	---

<p>all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.</p> <p>-</p>	<p>secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.</p>
<p>Art 158 - Divieto di fermata e sosta dei veicoli (comma 1 lettera h bis; comma 2 lettera o)</p> <p>1. La fermata e la sosta sono vietate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da ostacolarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. <p>2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei 	

<p>veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;</p> <p>h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;</p> <p>i) nelle aree pedonali urbane;</p> <p>l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;</p> <p>m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;</p> <p>n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;</p> <p>o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;</p> <p>o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite</p> <p>3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli.</p> <p>6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli.</p> <p>7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>	
<p>Art 158 - Divieto di fermata e sosta dei veicoli (comma 1 lettera h bis; comma 2 lettera o)</p> <p>1. La fermata e la sosta sono vietate:</p> <p>a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;</p> <p>b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;</p> <p>c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;</p> <p>d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da</p>	<p>Art 158 - Divieto di fermata e sosta dei veicoli (comma 1 lettera h bis; comma 2 lettera o)</p> <p>1. La fermata e la sosta sono vietate:</p> <p>a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;</p> <p>b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;</p> <p>c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;</p> <p>d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da</p>

occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare

occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) presso le aree di rifornimento elettrico e negli altri spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, anche ubicati sulla sede stradale, sino a 10 m prima e 10 m dopo l'area di sosta per ogni postazione di ricarica.

La sosta in tali spazi è altresì vietata ai veicoli elettrici che si trattengano oltre il tempo necessario al completamento della ricarica il cui stato è indicato dall'apposito segnale luminoso posto sulla postazione di ricarica.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio in corrispondenza dei distributori di carburante e

<p>incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli.</p> <p>6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli.</p> <p>7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>	<p>delle ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;</p> <p>o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite</p> <p>3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli.</p> <p>6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli.</p> <p>7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
<p>Art. 60 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Ubicazione delle pertinenze di servizio</p> <p>1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.</p> <p>2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.</p> <p>3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.</p>	<p>Art. 60 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Ubicazione delle pertinenze di servizio</p> <p>1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento, alla ricarica dei veicoli e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.</p> <p>2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. Tali pertinenze devono inoltre prevedere distinte e separate aree per la ricarica in sicurezza dei veicoli elettrici con appositi spazi idonei alla ricarica proporzionati al numero di installazioni di ricarica presenti.</p> <p>3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che</p>

<p>4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.</p>	<p>percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.</p> <p>4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.</p>
<p><u>Art. 61 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti</u></p> <p>1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.</p> <p>2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.</p> <p>3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.</p>	<p><u>Art. 61 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti</u></p> <p>1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento alla ricarica ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le postazioni di ricarica, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.</p> <p>2. Gli impianti di distribuzione di carburante e di ricarica dei veicoli sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, e di impianti di ricarica elettrica dei veicoli con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.</p> <p>3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti o di ricarica elettrica dei veicoli devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Tali impianti o installazioni, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.</p>
<p><u>Art 136 (del Regolamento di esecuzione e</u></p>	<p><u>Art 136 (del Regolamento di esecuzione e</u></p>

attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili comma 19 (39 Cds)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato contavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed

attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili comma 19 (39 Cds)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
- 5. bis Il segnale ricarica (figg. xxxxx) indica una postazione o un impianto di ricarica per i veicoli elettrici lungo la viabilità extraurbana.**
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato contavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa

<p>autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.</p> <p>12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.</p> <p>13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>Questi segnali sono vietati nei centri abitati.</p> <p>15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 all.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.</p> <p>16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.</p> <p>17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello</p>	<p>fermarsi e sostare.</p> <p>11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.</p> <p>12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.</p> <p>13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>Questi segnali sono vietati nei centri abitati.</p> <p>15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 all.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.</p> <p>16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.</p> <p>17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di</p>
--	--

<p>integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.</p> <p>18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.</p> <p>19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.</p> <p>20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.</p> <p>21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.</p>	<p>destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.</p> <p>18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.</p> <p>19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.</p> <p>20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.</p> <p>21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.</p>
---	---

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale

<p><u>Art. 62. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta</u></p> <p>1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.</p> <p>2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.</p>	<p><u>Art. 62. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta</u></p> <p>1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento. Le aree di servizio devono altresì essere dotate di apposite aree di parcheggio, poste in prossimità delle colonnine di ricarica, destinate ai veicoli elettrici in ricarica, delimitate da strisce longitudinali verdi a terra. Per i veicoli elettrici in sharing in ricarica sono predisposte apposite aree di sosta riservate e delimitate da strisce verdi longitudinali bianche e scritta "CSE" di colore verde all'interno</p> <p>2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.</p>
<p><u>Art. 137 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Disposizioni generali sui segnali orizzontali</u></p> <p>1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.</p> <p>2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.</p> <p>3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.</p> <p>4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito</p>	<p><u>Art. 137 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Disposizioni generali sui segnali orizzontali</u></p> <p>1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.</p> <p>2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.</p> <p>3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.</p> <p>4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito</p>

<p>disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> bianco, giallo, azzurro, giallo alternato con il nero. <p>Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.</p> <p>6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.</p> <p>7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.</p> <p>8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.</p>	<p>disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> bianco, giallo, azzurro, giallo alternato con il nero. verde <p>Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.</p> <p>6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.</p> <p>7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.</p> <p>8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.</p>
<p><u>Art. 149 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata</u></p> <p>1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.</p> <p>2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente</p>	<p><u>Art. 149 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata</u></p> <p>1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.</p> <p>2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente</p>

<p>(parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).</p> <p>3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:</p> <p>a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.</p> <p>4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.</p> <p>5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).</p>	<p>(parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).</p> <p>3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:</p> <p>a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati, e) verde per gli stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici.</p> <p>4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.</p> <p>5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).</p>
---	--

Segnaletica verticale

<p>Art. 78. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Colore dei segnali verticali</p> <p>1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.</p> <p>2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:</p> <p>a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse; b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse; c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano; d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada; e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping; f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche,</p>	<p>Art. 78. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Colore dei segnali verticali</p> <p>1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.</p> <p>2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:</p> <p>a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse; b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse; c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano; d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada; e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping; f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche,</p>
---	---

<p>stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;</p> <p>g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;</p> <p>h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;</p> <p>i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;</p> <p>l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.</p> <p>3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:</p> <p>a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;</p> <p>b) nere: sul giallo e sull'arancio;</p> <p>c) gialle: sul nero;</p> <p>d) blu o nere: sul bianco;</p> <p>e) grigio: sul bianco.</p> <p>4. I simboli sui colori di fondo devono essere:</p> <p>a) neri: sull'arancio e sul giallo;</p> <p>b) neri o blu: sul bianco;</p> <p>c) bianchi: sul blu, verde, r osso, marrone e nero;</p> <p>d) grigio: sul bianco.</p> <p>5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.</p>	<p>stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;</p> <p>g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;</p> <p>h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;</p> <p>i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;</p> <p>l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.</p> <p>3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:</p> <p>a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;</p> <p>b) nere: sul giallo e sull'arancio;</p> <p>c) gialle: sul nero;</p> <p>d) blu o nere: sul bianco;</p> <p>e) grigio: sul bianco.</p> <p>4. I simboli sui colori di fondo devono essere:</p> <p>a) neri: sull'arancio e sul giallo;</p> <p>b) neri o blu: sul bianco;</p> <p>c) bianchi: sul blu, verde, r osso, marrone e nero;</p> <p>d) grigio: sul bianco.</p> <p>5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.</p> <p>5-bis) I segnali verticali che attengono ai veicoli elettrici devono avere sfondo verde con e caratteri o numeri di colore bianco</p>
<p>Art. 83. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Pannelli integrativi.</p> <p>1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validità nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.</p> <p>2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.</p> <p>3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 - per le distanze; modello II.2 - per le estese; modello II.3 - per indicare periodi di tempo; modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale.</p> <p>4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).</p> <p>5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).</p> <p>6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o</p>	<p>Art. 83. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Pannelli integrativi.</p> <p>1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validità nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.</p> <p>2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.</p> <p>3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 - per le distanze; modello II.2 - per le estese; modello II.3 - per indicare periodi di tempo; modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale.</p> <p>4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).</p> <p>5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).</p> <p>6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o</p>

<p>simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).</p> <p>7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.</p> <p>8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello inizio deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di FINE nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.</p> <p>9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).</p> <p>10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono: [OMISSIS]</p> <p>11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.</p> <p>12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.</p> <p>13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).</p>	<p>simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).</p> <p>7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.</p> <p>7-bis) Il modello [...] con simbolo e scritte bianchi su sfondo verde indica l'eccezione alla prescrizione per i veicoli elettrici</p> <p>8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello inizio deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di FINE nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.</p> <p>9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).</p> <p>10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono: [OMISSIS]</p> <p>11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.</p> <p>12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.</p> <p>13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).</p>
<p><u>Art. 120. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio</u></p>	<p><u>Art. 120. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio</u></p>

<p>1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:</p> <p>a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:</p> <p>1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);</p> <p>2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);</p> <p>3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);</p> <p>b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;</p> <p>c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;</p> <p>d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;</p> <p>e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45x25 cm e dimensioni maggiorate di 60x40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia</p>	<p>1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:</p> <p>a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:</p> <p>1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);</p> <p>2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);</p> <p>3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);</p> <p>b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;</p> <p>b-bis) il segnale di DIVIETO E SOSTA DESTINATO AI VEICOLI NON IN RICARICA ELETTRICA (Figg: xxx). Deve essere usato per indicare i luoghi in prossimità delle stazioni e colonnine di ricarica elettrica per i veicoli elettrici, permanentemente vietati alla fermata e sosta eccetto ai veicoli in ricarica</p> <p>c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;</p> <p>d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;</p> <p>e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica</p>
--	---

l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0 - 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2.

Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).

4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.

la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45x25 cm e dimensioni maggiorate di 60x40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0 - 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2.

Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).

4. **I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a [modello] per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato.** Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.

<p>Art. 136 comma 5 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art. 39 CdS)</p> <p>1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.</p> <p>2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducanti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.</p> <p>3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.</p> <p>7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.</p> <p>8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.</p> <p>9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.</p> <p>10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.</p>	<p>Art. 136 comma 5 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art. 39 CdS)</p> <p>1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.</p> <p>2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducanti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.</p> <p>3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>5. Il segnale rifornimento e/o ricarica (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante o di erogazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli lungo la viabilità extraurbana.</p> <p>6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.</p> <p>7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.</p> <p>8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.</p> <p>9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.</p> <p>10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri</p>
---	---

<p>11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.</p> <p>12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.</p> <p>13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.</p> <p>Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane.</p> <p>Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>Questi segnali sono vietati nei centri abitati.</p> <p>15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.</p> <p>16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.</p> <p>17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di</p>	<p>eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.</p> <p>11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.</p> <p>12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.</p> <p>13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.</p> <p>Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane.</p> <p>Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.</p> <p>Questi segnali sono vietati nei centri abitati.</p> <p>15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.</p> <p>16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autoveicoli al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.</p> <p>17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua</p>
--	---

<p>destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.</p> <p>18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.</p> <p>19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.</p> <p>20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.</p> <p>21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.</p>	<p>del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.</p> <p>18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.</p> <p>19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.</p> <p>20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.</p> <p>21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60'90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.</p>
--	--

TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE

<p>Art. 250. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (Art. 97, CdS)</p> <p>1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.</p> <p>2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.</p> <p>4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.</p> <p>5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.</p> <p>7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.</p>	<p>Art. 250. (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (Art. 97, CdS)</p> <p>1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero.</p> <p>Per tutti i ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica il colore del fondo della targa è verde e il colore dei caratteri è bianco. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.</p> <p>2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.</p> <p>4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.</p> <p>5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.</p> <p>7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.</p>
<p>Art. 256 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento</p> <p>1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;	<p>Art. 256 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento</p> <p>1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;

<p>d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;</p> <p>e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;</p> <p>f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;</p> <p>g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.</p> <p>2. Si definiscono targhe ripetitrici:</p> <p>a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; (2)</p> <p>b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;</p> <p>c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.</p> <p>4. Si definiscono targhe di riconoscimento:</p> <p>a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;</p> <p>b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;</p> <p>c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.</p> <p>4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.</p>	<p>d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;</p> <p>e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;</p> <p>f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;</p> <p>g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.</p> <p>2. Si definiscono targhe ripetitrici:</p> <p>a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; (2)</p> <p>b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;</p> <p>c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.</p> <p>4. Si definiscono targhe di riconoscimento:</p> <p>a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;</p> <p>b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;</p> <p>c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.</p> <p>d) quelle che identificano i veicoli a emissioni dirette nulle con sola trazione elettrica aventi sfondo di colore verde e caratteri di colore bianco</p> <p>4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.</p>
<p>Art. 260 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Caratteristiche costruttive dimensionali fotometriche cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.</p> <p>1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste</p>	<p>Art. 260 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) - Caratteristiche costruttive dimensionali fotometriche cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.</p> <p>1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste</p>

all'estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice;

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda $1,4 \pm 0,1$ mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi (5) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore,

all'estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli **e dei veicoli elettrici che rispondono ai requisiti fotocromatici previsti dall'art. 256 del presente Regolamento.** I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice;

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.

c-ter) colore bianco per le targhe dei veicoli elettrici

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda $1,4 \pm 0,1$ mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi (5) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre

ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

ALTRE NORME DI INTERESSE RILEVANTI

<p>NORME SULLE LIMITAZIONI ALLA GUIDA</p> <p>Art. 117 Limitazioni nella guida</p> <p>2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B (4) non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.</p> <p>3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.</p> <p>4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.</p> <p>5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 (9) a euro 647 (9). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>NORME SULLE LIMITAZIONI ALLA GUIDA</p> <p>Art. 117 Limitazioni nella guida</p> <p>2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B (4) non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per i veicoli elettrici il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso delle batterie. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.</p> <p>3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.</p> <p>4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.</p> <p>5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 (9) a euro 647 (9). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p>NORME SULLA REVISIONE DEI VEICOLI</p> <p>Art. 80 Revisioni</p> <p>1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3)</p>	<p>NORME SULLA REVISIONE DEI VEICOLI</p> <p>Art. 80 Revisioni</p> <p>1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3)</p>

<p>stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.</p> <p>2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.</p> <p>3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.</p> <p>4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.</p> <p>5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.</p> <p>6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di</p>	<p>stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.</p> <p>2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.</p> <p>3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.</p> <p>4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.</p> <p>5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.</p> <p>6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di</p>
---	---

<p>revisione singola.</p> <p>8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.</p> <p>Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.</p> <p>9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento.</p> <p>Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.</p> <p>10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle</p>	<p>revisione singola.</p> <p>8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.</p> <p>Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.</p> <p>9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento.</p> <p>Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.</p> <p>10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle</p>
---	---

finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.

Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. (7)

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959 (10) a euro 7.837 (10). All'accertamento della violazione di

finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.

Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. (7)

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959 (10) a euro 7.837 (10). All'accertamento della violazione di

<p>cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (9)</p> <p>15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (10) a euro 1.697 (10). Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. (8)</p> <p>16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.</p> <p>17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (10) a euro 1.697 (10). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (9)</p> <p>15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (10) a euro 1.697 (10). Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. (8)</p> <p>16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.</p> <p>17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (10) a euro 1.697 (10). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p><u>Art. 227 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 71. CdS)</u></p> <p>1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.</p> <p>2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui</p>	<p><u>Art. 227 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 71. CdS)</u></p> <p>1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.</p> <p>2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui</p>

<p>al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.</p> <p>3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.</p>	<p>al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.</p> <p>3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.</p>
<p>PEDAGGI</p> <p>Art 373 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Pedaggi (Art. 176, CdS)</p> <p>1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:</p> <p>a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;</p> <p>b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;</p> <p>c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;</p> <p>d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>e) i veicoli con targa G.d.F.;</p> <p>f) i veicoli con targa C.F.S.;</p> <p>g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;</p> <p>h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;</p> <p>i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni</p>	<p>PEDAGGI</p> <p>Art 373 (del Regolamento di esecuzione e attuazione) Pedaggi (Art. 176, CdS)</p> <p>1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:</p> <p>a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;</p> <p>b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;</p> <p>c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;</p> <p>d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>e) i veicoli con targa G.d.F.;</p> <p>f) i veicoli con targa C.F.S.;</p> <p>g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;</p> <p>h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;</p> <p>i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni</p>

<p>di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;</p> <p>l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.</p> <p>3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.</p> <p>4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.</p>	<p>di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;</p> <p>l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.</p> <p>2-bis: ai veicoli elettrici a impatto zero si applica una riduzione del pedaggio pari al x% della tariffa ordinaria</p> <p>3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.</p> <p>4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.</p>
--	--